

SENT. N° 7505/09.  
REP. N° 6248/09

Proc. 62900/2006 rg

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dott. Pierdomenico Santolini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 5/6/2009 a seguito di trattazione orale nella causa di cui in epigrafe, promossa da

[REDACTED] ( [REDACTED] ) con sede in Milano, in persona del [REDACTED] l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Toscano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano via Manara 13;

attrice

**CONTRO**

[REDACTED] ( [REDACTED] ) rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fumarola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Boccaccio 15/A;

convenuto

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la decisione della causa secondo la prescelta modalità di cui all'art. 281 sexies cpc comporta la redazione immediata della sentenza ed una **"..concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.."** entrambe essenzialmente incompatibili con una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione stessa. Venendo quindi direttamente al merito della causa deve rilevarsi che:

-in relazione alla proposta domanda di rilascio dell'immobile di [REDACTED] è cessata la materia del contendere, atteso che con sentenza 3423/09 del Tribunale di Milano, prodotta in giudizio in data odierna, il relativo contratto di locazione è stato risolto e si è ordinato altresì a [REDACTED] ( odierno convenuto ) la restituzione dell'immobile medesimo a [REDACTED]

-l'oggetto dell'odierno giudizio si restringe pertanto alla decisione in ordine alla persistenza o meno del credito di € 9.900,49 di [REDACTED] nei confronti del convenuto [REDACTED] riguardante pregressi corrispettivi concernenti il rapporto di locazione dell'immobile di [REDACTED] somma che [REDACTED] afferma spettarle, mentre il [REDACTED] assume già pagata mediante compensazione con un suo controcredito riguardante dividendi

spettanti alla sua defunta dante causa [redacted] u  
[redacted] nei confronti della società odierna  
attrice.

Ebbene, la prospettazione del [redacted] non può  
accogliersi, essendo emerso in corso di causa che [redacted]  
[redacted] morì nel febbraio 2006, mentre la deliberazione  
societaria di distribuzione dei dividendi in questione  
fu emessa in data 13/9/2006.

Tenuto conto infatti che - anche nelle società a  
responsabilità limitata (nel vigore della disciplina  
dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla  
riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) non è  
configurabile un diritto del socio agli utili senza una  
preventiva deliberazione assembleare in tal senso,  
rientrando nei poteri dell'assemblea - in sede  
approvativa del bilancio - la facoltà di disporre  
l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della  
stessa società, sulla base di una decisione censurabile  
solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad  
acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli  
altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione (   
Cass. Sez. 1, n. 2020 del 29/1/2008 ) - il diritto agli  
utili in questione maturò dopo la morte di [redacted]  
[redacted] a favore, quindi, di un soggetto diverso  
dalla dante causa dell'odierno convenuto, il [redacted]  
non può pertanto pretendere di compensare l'ammontare di  
detti utili con il credito vantato dalla [redacted] nei  
suoi confronti.

Il [redacted] dovrà quindi esser condannato a pagare all'attrice la somma sopra specificata ed a rifondere alla stessa le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate, così dispone:

- condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 9.900,49 a titolo di pregressi corrispettivi della locazione dell'immobile di [redacted], oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle altre domande già avanzate in causa;
- condanna il [redacted] a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 oltre iva e cassa.

Milano, 5/6/2009

il giudice  
Dottor Pierdomenico Santolini



**DEPOSITATO in CANCELLERIA**

Milano, 6 / GIU. 2009



IL CANCELLIERE

